DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DERIVANTI DAL REGOLAMENTO (CE) N. 1102/2008 RELATIVO AL DIVIETO DI ESPORTAZIONE DEL MERCURIO METALLICO E DI TALUNI COMPOSTI E MISCELE DEL MERCURIO E ALLO STOCCAGGIO IN SICUREZZA DEL MERCURIO METALLICO

# Art. 5

## Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

L'attivita' di vigilanza e di accertamento relativa al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4 e' svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e le relative sanzioni sono irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della stessa legge. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Versione in vigore dal 10 aprile 2013, non più in vigore dal 15 dicembre 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico |
| Estremi | Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2013 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-25-2013/art-5-procedimento-di-applicazione-delle-sanzioni-amministrative-pecuniarie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it